

Pierangelo Buongiorno

Università di Macerata

Franco Gnoli e il *crimen peculatus*: un itinerario storiografico *

ABSTRACT – The paper aims to review the scientific path developed by Franco Gnoli in his investigations on Roman criminal law through the study experience in the field of *crimen peculatus*.

1. Lo studio del *crimen peculatus*, della sua evoluzione dal regime precario sino agli assestamenti in età tardoantica e giustiniana, costituisce uno dei temi nodali della produzione scientifica di Franco Gnoli.

A questo tema egli dedicò infatti una serie di studi condotti nell'arco di circa un decennio (fra i primi anni '70 e il 1980) e culminati nella monografia *Ricerche sul crimen peculatus*¹, e poi alcune riprese 'episodiche': la voce *Sacrilegio* allestita per l'*Enciclopedia del Diritto* dell'editore Giuffrè a fine anni '80² e poi – soprattutto – il contributo, dedicato ad Aldo Dell'Oro settuagenario, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini*, apparso nel 2001³.

*) Le pagine che seguono riproducono, con qualche ampliamento e un apparato essenziale di note, la relazione svolta il 17 marzo 2023 a Milano. Ringrazio Iole Fargnoli, Chiara Buzzacchi e Francesca Pulitanò per l'invito e Fabio Botta per le preziose suggestioni in sede di discussione. Mi sia consentito condividere con i lettori il ricordo di un pomeriggio autunnale di molti anni fa in cui, in circostanze per altri versi estremamente spiacevoli, ma destinate in seguito a giusta riparazione, trovai in Franco Gnoli e in Ferdinando Zuccotti due presenze estremamente accoglienti.

¹) F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979.

²) F. GNOLI, s.v. *Sacrilegio*, in *Enciclopedia del Diritto*, 41, Milano, 1989, p. 212 ss., ora in *Scritti scelti di diritto criminale* (cur. I. FARGNOLI, CH. BUZZACCHI, F. PULITANÒ), Milano, 2022, p. 281 ss.

³) F. GNOLI, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella lex municipii Tarentini*,

L'esordio sul tema era però stato un denso articolo, *Sulla paternità e la datazione della lex Iulia peculatus*, apparso nella rivista *Studia et Documenta Historiae et Iuris* nel 1972⁴; il primo di una serie di saggi che avrebbero costituito, per la più ampia parte, l'ossatura contenutistica – oltre che, soprattutto, il retroterra culturale e di metodo – in cui sarebbe venuta a maturare la già citata monografia apparsa nel 1979; e che non a caso l'autore stesso avrebbe definito «il rendiconto dei miei studi sul peculato in diritto romano»⁵.

2. Non è immediatamente chiaro come Gnoli sia arrivato al tema del peculato. Come è noto, lo studioso aveva mosso i primi passi nello studio del diritto romano alla scuola di Gaetano Scherillo (1905-1970)⁶, discutendo con lui – nel 1965 – una tesi di laurea in materia di *agere per sponsonem*.

Scherillo era tuttavia scomparso, in modo improvviso, per quanto forse non inatteso, il 25 novembre 1970. Il legame con il maestro si faceva dunque, per il giovane Gnoli, sostanzialmente elettivo, spirituale, basato su un dialogo 'con gli scritti' del mentore mancato. Ne sia prova il fatto che la tesi di laurea del 1965 sarebbe stata sviluppata sino a divenire un articolo (*Spunti critici sull'interpretazione di Gai. 4.1*), non a caso pubblicato nel primo volume degli studi in memoria di Scherillo, apparso nel 1972⁷; ma pure che, nel corso degli anni '90, un ormai maturo Gnoli si sarebbe risolto a curare la ristampa, con gli opportuni aggiornamenti, dei corsi di Scherillo su obbligazioni, testamento e successione in generale, e a dare alle stampe un manuale di *'Lezioni istituzionali'* che, rielaborando le dispense del maestro, era presentato a studenti e studiosi come «frutto di una duplice esperienza didattica», di Scherillo e poi appunto di Gnoli, snodatasi «nel periodo complessivo di un settantennio», tanto da costituire «un lavoro collaudato da generazioni di studenti, attraverso una esperienza che ha suggerito aggiornamenti continui»⁸.

in *Antecessori oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo dell'Oro*, Padova, 2001, p. 1 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 367 ss.

⁴) F. GNOLI, *Sulla paternità e la datazione della lex Iulia peculatus*, in *SDHI*, 38, 1972, p. 328 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 1 ss.

⁵) F. GNOLI, *Ricerche*, cit., p. 1.

⁶) Su Scherillo vd. ora C. CASCIONE, s.v. *Scherillo, Gaetano*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)* (dir. I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI), 2, Bologna, 2013, p. 1826-1827, con bibliografia.

⁷) F. GNOLI, *Spunti critici sull'interpretazione di Gai. 4.1*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, 1, Milano, 1972, p. 67 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 389 ss. Sull'esperienza di tesi alla scuola di Scherillo vd. ora diffusamente F. PULITANÒ, *Franco Gnoli e il 'misterioso' incipit di Gai. 4.1*, in *Scritti scelti*, cit., p. 421 ss.

⁸) F. GNOLI, G. SCHERILLO, *Diritto romano. Lezioni istituzionali*, Milano, 1999¹

È insomma proprio in questo legame elettivo con Scherillo – un maestro che in quanto allievo di Carlo Longo (1869-1938)⁹ era di stretta genealogia ‘scialojana’ e quindi coltivava un interesse duplice per il diritto romano non soltanto come scienza dalla forte coloritura storica, ma anche come funzionale alla formazione del diritto positivo¹⁰ – una delle costanti della produzione romanistica di Franco Gnoli. E questo consente pertanto di avanzare l’ipotesi che l’interesse originario dello studioso per il tema sia da rintracciarsi proprio tra le pieghe della produzione di Scherillo. Se non si sia trattato di un suggerimento diretto fornito da Scherillo all’allievo, è ragionevole pensare, piuttosto, a uno stimolo emerso dal ‘dialogo a distanza’ di Gnoli con la produzione scritta del maestro troppo presto scomparso.

Scherillo era stato infatti autore, nel 1935, della breve voce *Peculato (Diritto romano)* nella *Enciclopedia Italiana* dell’Istituto Treccani¹¹ (la parte della voce consacrata al diritto vigente era stata invece attribuita al presidente di sezione della Corte di Cassazione Domenico Rende [1875-1950]¹²). Nonostante la sua brevità, la voce redatta da Scherillo è solo apparentemente compilativa: l’autore lambisce infatti tutti gli aspetti essenziali della conformazione del *crimen peculatus* e i frastagliati confini di esso con il *furtum* da un lato e il *sacrilegium* dall’altro. Aspetti che ritroveremo nel progressivo approcciarsi di Gnoli – per quanto in modo rapsodico – al tema. E anzi, mediante una lettura

(2003², 2005³), p. IVc.

⁹) Vd. ora G. NEGRI, s.v. *Longo, Carlo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., 2, p. 1196-1197, con bibliografia.

¹⁰) A tale riguardo vd. diffusamente F. PULITANÒ, *Gaetano Scherillo (1905-1970): il ruolo del diritto romano tra antichità e diritto positivo*, in *Italian Review of Legal History*, 8, 2022, p. 559 ss.

¹¹) G. SCHERILLO, s.v. *Peculato (Diritto romano)*, in *Enciclopedia Italiana*, 26, Roma, 1935, p. 578-579. Scherillo fu autore di varie voci dell’Enciclopedia Treccani, per la più ampia parte concentrate nei volumi usciti alla metà degli anni Trenta, e che raccoglievano le lettere dalla *L* in poi; si trattava, probabilmente, di un ‘legato di scuola’ di Carlo Longo ai suoi allievi (fra questi anche il nipote Giannetto Longo, poi cattedratico e persino rettore a Macerata).

¹²) D. RENDE, s.v. *Peculato (Diritto italiano)*, in *Enciclopedia Italiana*, 26, Roma, 1935, p. 579. Rende, già libero docente in diritto penale presso l’Università di Roma, si macchiò poi, di lì a breve, dell’infamia dell’adesione al progetto di legislazione razziale, aderendo fra l’altro al Comitato scientifico della rivista *Il diritto razzista. Dottrina, giurisprudenza, legislazione italiane e straniere sulla famiglia e sulla razza*. A tale proposito egli scriveva: «credo anch’io che la pubblicazione del nuovo periodico sia divenuta indispensabile per lo studio e lo approfondimento dei problemi giuridici nascenti dalla legislazione razziale che ormai costituisce una delle basi giuridiche dello Stato fascista» (cfr. D. RENDE, in S. CUTELLI, *Ai lettori*, in *Il diritto razzista*, 1.1-2, 1939, p. 5).

in filigrana di questa pagina di Scherillo è possibile rintracciare il cuore della riflessione che Gnoli maturerà sul tema, talora con qualche diversione interpretativa rispetto al maestro, nel corso di tutti gli anni '70.

3. In generale, la prima fase della produzione di Gnoli in materia ha per oggetto la definizione dei contorni della *lex Iulia peculatus*. Nel primo scritto, apparso nel 1972¹³, Gnoli affronta il problema della paternità e della datazione di questo atto autoritativo: mostrando insoddisfazione per la recisa cronologia proposta da Gustav Haenel nel *Corpus legum*, che la datava (così come altre *leges Iuliae*) «senza motivazione» in piena età augustea, all'8 a.C.¹⁴, Gnoli dimostrava come nessun argomento decisivo potesse essere addotto per attribuire tale legge a Cesare (e nel qual caso più all'attività legislativa degli anni della dittatura che non al consolato del 59 a.C.) ovvero ad Augusto. Tale prospettiva è oggi sostanzialmente accolta in letteratura (anche se di recente J.-L. Ferrary ha messo in evidenza come il grande periodo di revisione organica della legislazione criminale fu augusteo, immediatamente a ridosso del biennio 18-17, che sfociò nell'approvazione delle celeberrime *leges Iuliae* sui *iudicia publica* e *privata*)¹⁵. Ma al di là di questo aspetto eminentemente di natura 'cronologica', è ineludibile il punto che la *lex Iulia peculatus* avesse proceduto «alla riorganizzazione di una precedente *quaestio perpetua peculatus*, testimoniata da altre fonti»; sicché se in tale *quaestio* sono da rintracciarsi «le origini della repressione ordinaria del crimine», fu solo con la legge Giulia che esso giunse, nella seconda metà di I sec. a.C., a una «sua definitiva stabilizzazione»¹⁶.

Come a voler lavorare sui paragrafi di un unico, stesso libro, Gnoli dedica poi un ulteriore saggio – per certi versi forse d'approccio più didattico – a *La repressione ordinaria e straordinaria del crimen peculatus*. Si tratta di un contributo apparso in un volume – coordinato da Arnaldo Biscardi – sugli *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana*¹⁷. In queste pagine

¹³) F. GNOLI, *Sulla paternità e la datazione*, cit., p. 328 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 1 ss.

¹⁴) G. HAENEL, *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum: quae extra constitutionum codices supersunt. Accedunt res ab imperatoribus gestae, quibus Romani iuris historia et imperii status illustratur*, Lipsiae, 1860, p. 16. Datazione seguita anche da G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1912, p. 453 s.

¹⁵) J.-L. FERRARY, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana* (cur. J.-L. FERRARY), Pavia, 2012, p. 569 ss.

¹⁶) F. GNOLI, *Sulla paternità e la datazione*, cit., p. 338, ora in *Scritti scelti*, cit., p. 14.

¹⁷) F. GNOLI, *La repressione ordinaria e straordinaria del crimen peculatus*, in *Aspetti*

Gnoli incomincia a sbizzare gli elementi essenziali e certi del *crimen peculatus*, nel regime emerso dalla *lex Iulia* e le sue distinzioni rispetto a quello pregiulio, sino al più tardo maturare di forme di repressione *extra ordinem* delle fattispecie riconducibili nell'alveo del peculato.

Sono molti gli aspetti che vengono in rilievo. Il più significativo è senz'altro quello del 'lessico' delle condotte costitutive del *peculatus*. Se la *lex municipii Tarentini* (databile all'incirca fra l'80 e il 50 a.C.) individua le condotte di *fraudare* e *avertere*, che rispecchiano probabilmente un testo normativo che aveva dettato il regime pre-giulio, Gnoli mette in luce come la definizione di Labeone contenuta in Paul. l.s. de iudic. publ., D. 48.3.11.2, permetta di isolare le condotte che si sostanziano nell'*aufferre*, nell'*intercipere* e nello *in rem suam vertere*. Un divario nella terminologia che segna un prima e un dopo la *lex Iulia*.

Gnoli insiste poi, soprattutto, sul profilo dell'oggetto materiale delle spoliazioni compiute in forma di *peculatus*, e quindi la *pecunia publica sacra religiosa*, ovvero denaro e tutte quelle *res mobiles* che appartenessero al popolo romano (poi, in età imperiale, anche al *fiscus principis*), ovvero alle divinità e al loro culto pubblico. Gnoli mette dunque in evidenza come ai soggetti attivi del *crimen peculatus* non fosse richiesta alcuna specifica qualifica in ordine ai beni di cui si fossero indebitamente appropriati, ché anzi una tale qualifica (si pensi a un magistrato che si impadronisse di beni della cassa pubblica) avrebbe condotto verso responsabilità di altra natura. Inoltre, giustamente Gnoli pone l'accento alla già richiamata definizione di Labeone (nel libro 38 dei *posteriores*, citato da Paolo, l.s. de iudic. publ., D. 48.3.11.2) che avvicina le condotte sfocianti al *peculatus* a quelle richieste per il *furtum*. Sicché se il *furtum* è il principale «convitato di pietra»¹⁸ nella riflessione giurisprudenziale romana – poi in quella dottrinale moderna e contemporanea – sul *peculatus*, senza d'altra parte dimenticare quella inerente al *sacrilegium*, l'elemento distintivo di queste fattispecie appare di volta in volta dato dalla peculiare condizione giuridica del bene, che costituisce l'oggetto materiale del reato. E questo induce Gnoli a sottolineare la necessità di determinare i confini del peculato, introducendo così un ulteriore ambito sul quale le fonti a nostra disposizione gettano luce, ossia la *pecunia residua*: vale a dire la pratica di trattenere denaro pubblico ricevuto da un magistrato o altro soggetto incaricato di un pubblico ufficio per un determinato uso, ma poi non speso (ovvero legittimamente riscosso) e non versato nelle casse pubbliche.

ti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana (cur. A. BISCARDI), Milano, 1973, p. 265 ss.

¹⁸) Come è stato osservato da Fabio Botta.

Alla *pecunia residua*, e alla sua disciplina prima e dopo la *lex Iulia peculatus*, è quindi dedicato il successivo saggio, apparso questa volta nei *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*, sempre nel 1973¹⁹. Questo saggio ha una duplice funzione: da un lato si propone di indagare le relazioni fra la *lex Iulia de residuis* menzionata da Marciano (14 inst., D. 48.13.5 pr.) e Paolo (11 ad Sab., D. 48.13.2 e l.s. de iudic. publ., D. 48.13.11.6), oltre che in I. 4.18.11, con la *lex Iulia peculatus*, dall'altro, alla luce di *Irn.* 67 e *Mal.* 67, tenta di cogliere i profili dell'evoluzione del sanzionamento dei reati di *pecuniae residuae* e peculato nel corso del principato.

Atteso che le *pecuniae residuae* rientravano nella *quaestio peculatus* già ben prima della riforma operata dalla *lex Iulia* (così come ci suggerisce la lettura di Cic. *de nat. deor.* 3.74), Gnoli – contraddicendo la pur autorevole opinione di Mommsen²⁰ – approda alla conclusione che le malversazioni connesse alle *pecuniae residuae* fossero sanzionate attraverso un apposito *kaput* della *lex Iulia*, il quale avrebbe previsto una sanzione eminentemente pecuniaria una cui eco sopravvive ancora nella legislazione municipale di età flavia.

Tuttavia, in conseguenza del parallelo inasprimento, operato in sede cognitoria, del sanzionamento dei *sacrilegia*, si sarebbe determinato un progressivo scollamento fra la fattispecie di *pecuniae residuae* e le altre riconducibili nell'alveo del peculato, con la conseguenza che la prima sarebbe divenuta presto oggetto di autonomo e approfondito commento da parte dei giuristi; qualcosa di analogo a quanto si può riscontrare con riferimento alla cosiddetta *lex Iulia de fundo dotali* in riferimento alla legislazione giulia in materia di adulterio. Proprio lo studio della *pecunia residua* costituisce un punto in cui Gnoli supera la dottrina comune – richiamata già dal suo maestro Scherillo – secondo cui le fattispecie *de residuis* avrebbero costituito «propriamente» un *crimen a sé stante*, «colpito meno severamente» del peculato²¹.

4. Se la definizione dei contorni della *lex Iulia* aveva interessato Gnoli nella prima fase della sua riflessione sul *peculatus*, un secondo nucleo della ricerca lo porta a soffermarsi sulle forme del *sacrilegium*. A questo profilo sono riconducibili due saggi²², entrambi apparsi nell'annata 1974 di quella che si verrà

¹⁹) F. GNOLI, *Sulla repressione penale della ritenzione di pecunia residua nella lex Iulia peculatus*, in *RIL*, 107, 1973, p. 437 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 15 ss.

²⁰) Th. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 762.

²¹) G. SCHERILLO, s.v. *Peculato (Diritto romano)*, cit., p. 568.

²²) F. GNOLI, *Rem privatam de sacro surripere: contributo allo studio della repressione del sacrilegium*, in *SDHI*, 40, 1974, p. 151 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 53 ss.; F. GNOLI, *Sen., Benef. 7.7.1-4: prospettiva filosofica e prospettiva giuridica del sacrilegium*, in *SDHI*,

poi profilando come la rivista di riferimento dello studioso, ossia *Studia et Documenta Historiae et Iuris*. Rivista diretta a quel tempo da Gabrio Lombardi (1913-1994)²³. Questo dittico è rivolto – per così dire – a indagare i profili generali e quindi gli aspetti specifici del *sacrilegium*, visto in relazione alla disciplina del peculato. Per definire i profili della condotta del *sacrilegium*, Gnoli si serve della celebre questione proposta da Quintiliano (*inst. or.* 7.3.21-24), e che poi variamente ricorre nei testi retorici, se sacrilegio fosse il rubare beni consacrati alla divinità ovvero ogni tipologia di *furtum* compiuto all'interno di un luogo sacro. Si tratta di una questione che, al netto delle soluzioni che i maestri di retorica proponevano, era all'ordine del giorno, come suggerisce anche il caso di scuola esposto da Giulio Vittore (3.3, p. 377 H.): *sacrilegium illud est, quia de sacro loco vas ablatum est. Sacrilegium illud non est, quia non sacrum vas ablatum est*; il vaso (non sacro) sottratto dal luogo sacro integra una fattispecie di *furtum* e non una di *peculatus*, quindi la sua sottrazione è punibile con la *poena in quadruplum* e non con la *poena capitis*.

Passata in rassegna tutta l'articolata serie di testimonianze retoriche, che copre un arco di circa cinque secoli, Gnoli giunge dunque a confrontare questo dossier con quello delle fonti giurisprudenziali in materia, che mostrano un accostamento di condotte sacrileghe al *peculatus*, in particolare all'indomani della *lex Iulia*. Giunge così alle seguenti conclusioni: tanto la *lex Iulia peculatus* quanto la giurisprudenza (come mostra per esempio D. 48.13.11.2) ancorano alle condotte che integrano *peculatus* «l'illecito che, nell'uso comune del foro e della lingua parlata, veniva denominato *sacrilegium*»²⁴; in questo sistema, a determinare l'esistenza dei requisiti della fattispecie criminosa è la condizione giuridica della cosa sottratta e – in nessun modo – il luogo nel quale l'illecito sia stato compiuto. Questa più ampia accezione di *sacrilegium*, che Gnoli mostra bene debba essere intesa come «ogni atto lesivo dell'intangibilità e del prestigio della religione» (e di conseguenza, sovente, anche del principe) è invece il frutto di una rielaborazione maturata in età imperiale, con l'emergere del sistema delle *cognitiones*. Una stagione, quella del principato, nella quale la nozione di *peculatus* va estendendosi persino alle *res privatae* promesse al fisco

40, 1974, p. 401 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 109 ss.

²³) Peraltro in quegli anni professore a Milano, prima chiamato (dal 1968) a ricoprire la cattedra di Storia del diritto romano e poi a impartire anche le Istituzioni, sino al collocamento fuori ruolo nell'anno 1983. Per un profilo di questo studioso vd. lo stesso F. GNOLI, s.v. *Lombardi, Gabrio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., 2, p. 1187-1188.

²⁴) F. GNOLI, *Rem privatam de sacro surripere*, cit., p. 170 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 75 ss.

– come mette bene in luce un testo di Paolo che si rifà a Labeone (l.s. de iud. publ.), D. 48.13.11.3 – come pure a *res* promesse agli dèi, ma a essi non ancora ufficialmente consacrate (Marcian. 14 inst., D. 48.13.4 pr.-1). Gnoli conclude dunque ponendo l'accento sull'elasticità delle nozioni di peculato e sacrilegio (e *pecuniae residuae*) e sui confini, concettuali e materiali, delle fattispecie indagate: un quadro d'insieme in cui il comune denominatore resta la «lesione di natura patrimoniale ai danni di beni sottratti alla privata disponibilità dei singoli»²⁵: la 'triade' di *res publicae*, *res sacrae*, *res religiosae*.

Questo primo saggio sfiora appena il tema del retroterra culturale su cui si fonda l'elaborazione della nozione di *sacrilegium*. Tale retroterra è invece il focus del secondo scritto apparso nella stessa annata di *Studia et Documenta*²⁶, e che, prendendo le mosse dall'esegesi di Sen. *benef.* 7.7.1-4 (un testo sfuggito all'esame di Filippo Stella Maranca, nel suo per altri versi preziosissimo *Seneca giureconsulto*²⁷), permette a Gnoli di gettare luce sulle prospettive filosofiche in cui *peculatus* e *sacrilegium* si intersecano, insistendo anche sulle implicazioni che presenta la massima, anch'essa richiamata da Seneca, *Caesar omnia habet*, ossia uno dei cardini ideologici di un principato sempre più indirizzato verso una dimensione autocratica.

A completare questa prima fase di studi sul *peculatus*, Gnoli dà quindi alle stampe, nell'annata 1975 dei *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*, anche un saggio dal titolo *Cic. nat. deor. 3.74 e l'origine della quaestio perpetua peculatus*²⁸. Come è comunemente noto, si tratta di uno scritto che, prendendo le mosse dal fittizio dialogo orchestrato da Cicerone fra un epicureo, uno stoico e un accademico e cronologicamente collocato immediatamente all'indomani della conclusione dell'esperienza sillana, si conclude con l'affermazione della considerazione che la religione sia uno strumento sostanzialmente della politica e di chi governa²⁹. L'asciutto inciso dell'orazione attribuita da Cicerone all'accademico Cotta, e che allude alla repressione criminale – *tum haec cotidiana: siccae, venena, peculatus, testamentorum etiam lege nova quaestiones* – permette a Gnoli di postulare l'esistenza di una *quaestio* pre-sillana che avrebbe sanzionato le condotte di peculato e davanti alla quale sarebbe stato processato

²⁵) F. GNOLI, *Rem privatam de sacro surripere*, cit., p. 170 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 75 ss.

²⁶) F. GNOLI, *Sen., Benef. 7.7.1-4*, cit., p. 401 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 109 ss.

²⁷) F. STELLA MARANCA, *Seneca giureconsulto*, Lanciano, 1926.

²⁸) F. GNOLI, *Cic. nat. deor. 3.74 e l'origine della quaestio perpetua peculatus*, in *RIL*, 109, 1975, p. 331 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 127 ss.

²⁹) Per una prima introduzione al *De natura deorum* resta sempre utile il commento di R. HIRZEL, *Untersuchungen zu Ciceros philosophischen Schriften*, 3, Leipzig, 1883, p. 46 ss.

già Pompeo nell'86 o 85 a.C. in quanto una parte dei beni ereditati dal padre Pompeo Strabone sarebbe entrata nella disponibilità di quest'ultimo per peculato. Ciò permette a Gnoli di escludere la datazione della legge cui il passo ciceroniano allude all'età sillana³⁰. Resta però controversa l'arco cronologico entro cui collocare questa *lex* (l'ipotesi più ragionevole resta quella dell'età mariana, intorno al 103 o 102 a.C.³¹), così come altro punto molto controverso è se la parte del bottino chiamata *manubiae* fosse da considerarsi *pecunia publica*, e quindi se trattenuta dal comandante vittorioso e non destinata a un uso pubblico (come l'erezione o l'ornamento di un tempio) fosse suscettibile di dar luogo a un'accusa di peculato o almeno di *pecuniae residuae* (ed è in questo senso che si esprime, nel solco di Ferdinando Bona³², anche Gnoli), oppure se essa tornasse al generale vincitore come proprietà privata di cui egli avrebbe potuto disporre liberamente (in questo senso, per esempio, si sarebbe mosso Israel Shatzman³³): e d'altro canto è obiettivo ammettere che quanto scriveva Plutarco (*Pomp.* 4.1-4) sul processo dell'86 non possa fornire un argomento decisivo né in un senso né nell'altro.

5. Apparentemente interrotto dall'intensa parentesi di collaborazione al progetto – poi arenatosi – di un *Corpus iuris Romani publici*, ideato da Arnaldo Biscardi e con il fattivo coinvolgimento di un gruppo di all'epoca giovani studiosi, tutti in vario modo gravitanti in area milanese (oltre a Gnoli, soprattutto Giorgio Luraschi, Giovanni Negri e Mariagrazia Bianchini)³⁴, il nostro torna a pubblicare in tema di *peculatus*, dopo un silenzio di un paio di anni, nel 1978. È questo anzitutto l'anno di un dotto studio sull'etimologia di *pecus*, *pecunia* e *peculium*³⁵, in cui sono profondamente messe in discussione le tesi di

³⁰) Come invece aveva ipotizzato per esempio A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht der römischen Republik*, Berlin, 1869, II.2, p. 78 ss.

³¹) D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare: dalla "quaestio" unilaterale alla "quaestio" bilaterale*, Padova, 1989, p. 216 ss.

³²) F. BONA, *Sul concetto di 'manubiae' e sulla responsabilità del magistrato in ordine alla preda*, in *SDHI*, 26, 1960, p. 105 ss. Sul tema si vd. ora anche J. BRADFORD CHURCHILL, *Ex qua quod vellent facerent: Roman Magistrates' Authority over Praeda and Manubiae*, in *TAPhA*, 129, 1999, p. 85 ss.

³³) I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, in *Historia*, 21, 1972, p. 177 s.

³⁴) Il *Corpus iuris Romani publici* prevedeva una raccolta delle fonti di cognizione del diritto pubblico romano dalle origini alla fine del principato, strutturato in una distinzione fra testi letterari, giuridici e non giuridici, testi epigrafici, testi papirologici.

³⁵) F. GNOLI, *Di una recente ipotesi sui rapporti tra pecus, pecunia, peculium*, in *SDHI*, 44, 1978, p. 204 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 139 ss.

Émile Benveniste³⁶, e si afferma invece l'esistenza di un «legame sostanziale tra *pecus* nel senso di 'bestiame' e *pecunia*» (e quindi di *peculium*), una cui traccia sarebbe a detta di Gnoli il fatto che – sino agli esordi del principato almeno – «le sanzioni pecuniarie poste in essere dai magistrati con i *verba legitima* erano commisurate al *pecus*, espresso in *oves* e *boves*»³⁷, sicché il termine *pecunia* starebbe a indicare i 'valori patrimoniali' in una società in cui – storicamente – i *pecudes* erano stati unità di misura dei patrimoni (anche più che la terra in sé). Un'opinione con la quale non si può non convenire, pur nella ristrettezza di fonti lessicografiche a disposizione (forse con l'eccezione del solo Varrone): ecco dunque, in altre parole, che questo segmento di ricerca ci restituisce il senso di una società nata su una economia agro-pastorale e che, in una stagione di 'buon uso della ricchezza' (per dirla con parole di Emilio Gabba) trasfigurava adesso verso un'altra, più moderna dimensione socio-economica.

Sempre del 1978 sono l'anticipazione di alcuni aspetti di dettaglio della monografia in una conferenza svolta in occasione del *II Seminario romanistico Gardesano* (giugno 1978; ma gli atti appariranno soltanto sul finire del 1980) e la pubblicazione del saggio dal titolo *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio. Nozioni processuali, struttura e sviluppo storico*; esso altro non è che la *cura secunda*, opportunamente ampliata e riveduta, dello scritto già apparso nella miscellanea curata da Biscardi nel 1973 in prima edizione; si trattava ormai di un aggiornamento complessivo della materia, oggetto di quasi un decennio di studi³⁸. Uno scritto con finalità didattiche che costituisce la premessa ultima, la sistemazione pressoché definitiva del tema, propedeutica insomma a una trattazione monografica: quello cioè che lo stesso Gnoli avrebbe qualificato come il «rendiconto» di un decennio di studi.

Monografia effettivamente apparsa nel 1979, accolta nella collana dell'Istituto di diritto romano dell'Università di Milano, con il titolo – di ampio respiro – *Ricerche sul crimen peculatus*³⁹. Ancora una volta, come già sperimentato nei saggi sin qui passati in rassegna, un approccio asciutto, per stile e per impianto di trattazione. Con la letteratura passata in «rassegna critica» nell'*Introduzione*, con tratto veloce e mai divagante, e poi con un'esposizione

³⁶) É. BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, 1, Paris, 1969, p. 36 s.

³⁷) F. GNOLI, *La rogatio Servilia agraria del 63 a.C. e la responsabilità penale del generale vittorioso per la preda bellica*, in *Atti del II seminario romanistico Gardesano* (cur. A. BISCARDI), Milano, 1980, p. 295 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 187 ss.

³⁸) F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio. Nozioni processuali, struttura e sviluppo storico*, in *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana* (cur. A. BISCARDI), Milano, 1978, p. 267 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 157 ss.

³⁹) F. GNOLI, *Ricerche*, cit.

che in sei capitoli affronta – fonte dopo fonte, esegesi dopo esegesi – i vari nodi: identificazione e datazione della *lex Iulia peculatus*; rassegna esegetica delle fonti di cognizione su detta *lex*; disamina del bene tutelato (un ambito nel quale Gnoli dà particolare rilievo ai profili problematici della triade *pecunia sacra religiosa publica* e al problema delle *manubiae*, anche in ordine alla responsabilità del generale vittorioso tracciata alla luce della *rogatio Servilia agraria* del 63 a.C.⁴⁰); individuazione delle condotte tipiche e, infine, profili problematici della *pecunia residua*. Nelle pagine di questa monografia rifluiscono – cosa d'altra parte ben comprensibile – pagine e materiali degli studi che avevano accompagnato Gnoli in codesto decennio di studi: alcuni in maniera più nitida (come ad esempio le pagine sulla datazione della *lex Iulia*, che sostanzialmente ricalca il saggio di esordio da cui abbiamo preso le mosse), altri con maggiore apporto di rielaborazione da parte dell'autore: ma sarebbe erroneo ridurre il tutto a una mera parafrasi: saggi e monografia si presentano come un 'tutto' intimamente dialogante, in cui una parte non può prescindere dalle altre.

La monografia fu, nel complesso, ben accolta dai recensori, ed è senz'altro condivisibile il giudizio, formulato da Roger Vigneron nella *Savigny Zeitschrift* romanistica, secondo cui – seppur apparentemente prive di grandi novità – le pagine di Gnoli risultavano preziose perché basate su profonda conoscenza dei temi trattati, competenza e senso della realtà, e con il supporto di un serio lavoro esegetico⁴¹. Sicché, pur nella divergenza di opinione rispetto a qualche questione esegetica (soprattutto in ordine alla *rogatio Servilia agraria* del 63 a.C. e alla responsabilità penale del generale vittorioso per la *praeda*), anche il giudizio di Ferdinando Bona, si rivela in fin dei conti positivo, pur con qualche punta di severità⁴².

Dopo la pubblicazione della monografia, Gnoli sposta in altra direzione i suoi interessi di ricerca. Nondimeno, si segnalano però episodici ritorni sul tema del peculato: alcune brevi precisazioni in ordine all'esegesi di Ulp. 68 ad ed., D. 48.13.13, affidate agli scritti in onore del civilista milanese Cesare Grassetti, apparsi nel 1980⁴³, e i già richiamati contributi nell'*Enciclopedia del Diritto* (in cui sono ripresi, ma con taglio maggiormente volto verso l'alta divulgazione, i temi delle ricerche apparse nel 1974) e negli scritti per Aldo dell'Oro⁴⁴. Merita di essere osservato come, per stessa precisazione di Gnoli, in

⁴⁰) In cui Gnoli riprende sostanzialmente il contributo già citato alla nt. 37 *supra*.

⁴¹) R. VIGNERON, in *ZSS*, 99, 1982, p. 412 ss., part. p. 417.

⁴²) F. BONA, in *Iura*, 31, 1980, p. 204 ss.

⁴³) F. GNOLI, *D. 48.13.13. Nota esegetica sulla tutela delle res sanctae*, in *Studi in onore di Cesare Grassetti*, 2, Milano, 1980, p. 905 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 207 ss.

⁴⁴) F. GNOLI, s.v. *Sacrilegio*, cit., p. 281 ss. e F. GNOLI, *Peculato e responsabilità dei*

apertura di questo scritto, dedicato alla responsabilità per peculato dei magistrati locali alla luce dello statuto municipale di Taranto, sia annotato trattarsi di un testo nato da una lezione di dottorato. In questa necessaria precisazione si cela l'altra vocazione di Gnoli, variamente richiamata nei ricordi di quanti si sono formati con lui: la didattica, da quella di base all'avanzata⁴⁵.

Una didattica nella quale Gnoli pone evidentemente innanzitutto un problema di metodo nell'approccio alle fonti. Nella sua esperienza di studio dei testi della giurisprudenza in ordine al *peculatus*, infatti, egli si è confrontato con un titolo, D. 48.13 (*Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*), che presto conduce alla consapevolezza che ampia parte delle domande che, l'interprete moderno nel proprio laboratorio di storico del diritto si deve di necessità porre, lo condurranno a confrontarsi con fonti *non*-tecniche, ma non per questo portatrici di minore valore intrinseco, anzi meritevoli di più meditata riflessione.

6. Veniamo infine a tracciare un bilancio. Gli scritti di Gnoli sul *peculatus* costituiscono – prima ancora che la produzione scientifica di riferimento per questo intricato ambito della repressione criminale romana – una lezione di metodo nell'approccio all'indagine storico-giuridica. Da un lato vi è il rapporto privilegiato con le fonti nella loro varietà, la dimensione esegetica sempre viva, mentre invece la letteratura scientifica moderna e contemporanea, è sì padroneggiata, ma analizzata in sezione solo in quanto strettamente pertinente al tema oggetto d'indagine. Senza sbavature, con un «rigoroso tecnicismo»⁴⁶ e una scrittura alle volte anche scarna, di certo sempre essenziale, Gnoli giunge al cuore dei problemi indagati. Nondimeno si mostra curioso verso fonti sino a quel momento rimaste ai margini della romanistica, come per esempio le opere della retorica latina (con la sola eccezione del pionieristico, ma ancora oggi prezioso, studio di Fabio Lanfranchi⁴⁷).

Da questo punto di vista, uscendo dalle geometrie escheriane della compilazione di Giustiniano, con il suo approccio alle ricerche sulla repressione criminale finisce per consolidare una via, in una stagione d'altra parte felice per

magistrati, cit., p. 367 ss.

⁴⁵) Vd., per esempio, I. FARGNOLI, *Presentazione*, in *Scritti scelti*, cit., p. XI ss., F. PULITANO, *Franco Gnoli*, cit., p. 439 ss.; Ch. BUZZACCHI, *Agire secondo le parole. In memoria del professor Franco Gnoli*, in *Scritti scelti*, cit., part. p. 449 s.

⁴⁶) Questa la felice espressione adoperata dalla commissione giudicatrice nel concorso a cattedra, opportunamente richiamata da I. FARGNOLI, *Presentazione*, cit., p. XIII.

⁴⁷) F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Roma, 1938.

gli studi romanistici in generale e per gli studi di diritto penale romano in particolare. Dopo la parentesi dei primi studi condotti alla scuola di un ancora giovane Alberto Burdese da Marco Balzarini⁴⁸, quest'ultimo poi fortemente rallentato dalla vicenda processuale che lo vide coinvolto⁴⁹ – tale stagione proseguì soprattutto nel solco dello storicismo coltivato dagli allievi (diretti e putativi) di un formidabile seminatore sulla lunga distanza come Vincenzo Arangio-Ruiz⁵⁰.

La seconda metà degli anni '70 fu infatti la stagione di molti e diversificati studi sui singoli *crimina* e sulle leggi istitutive di essi. In primo luogo, quelli degli allievi di uno degli studiosi seguiti da Arangio-Ruiz durante il magistero romano, ossia Feliciano Serrao, che a Pisa formò – fra gli altri – Carlo Venturini e Lorenzo Fascione, come è noto autori di studi sulle *repetundae* e sull'*ambitus*⁵¹. Poi ancora altri, esponenti di scuole in cui l'influsso dello stori-

⁴⁸) M. BALZARINI, *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano*, Padova, 1969.

⁴⁹) In ragione di comprovati rapporti con l'editore neofascista Franco Giorgio Freda e con altri soggetti aderenti a quello che è stato poi definito dalla Corte di Cassazione, nel 2005, «un gruppo eversivo costituito a Padova nell'alveo di Ordine Nuovo», Marco Balzarini (1942-2000), all'epoca assistente ordinario di Istituzioni di diritto romano (titolare Alberto Burdese), fu accusato nel marzo 1972 di associazione sovversiva, anche in connessione alla strage di Piazza Fontana a Milano e ad altri attentati compiuti nel 1969 e ad essa collegati. Informato di un mandato d'arresto spiccato dal giudice istruttore padovano Giancarlo Stiz, Balzarini si rese irreperibile, riparando prima in Francia, poi in Spagna; qui rimase per circa sette anni, ben oltre il definitivo proscioglimento da ogni accusa (con sentenza ordinanza del G.I. di Catanzaro del 31 luglio 1976), per non aver commesso il fatto. Nel periodo spagnolo, in cui prestò servizio all'Universidad Complutense di Madrid, Balzarini – che aveva già una consolidata produzione scientifica maturata negli anni dell'apprendistato – diede infatti alle stampe un solo contributo: M. BALZARINI, *La represión de la «iniuria» en D.47.10.45 y en algunos rescriptos de Diocleciano. Contribución al estudio del derecho penal romano de la edad imperial*, in *Rev. Fac. Derecho Univ. Compl. Madrid*, 59, 1978, p. 43 ss.

⁵⁰) Lo storicismo di Arangio-Ruiz, che trasuda non soltanto dalle sue opere, ma anche – per esempio – dal carteggio tenuto dallo studioso con Benedetto Croce (*Carteggio Croce-Arangio-Ruiz* [cur. V.M. MINALE], Bologna, 2012), è stato messo in luce anche nelle voci biografiche dedicate a questo studioso, in particolare modo quella redatta da M. TALAMANCA, s.v. *Arangio-Ruiz, Vincenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 34, Roma, 1988, p. 158 ss., che insiste sul fatto che Arangio rimaneva, «come romanista e come giusantichista, essenzialmente uno storico dell'esperienza giuridica, un giurista conscio della specificità della storia “speciale” coltivata» (ma sul punto vd. anche A. MANTELLO, s.v. *Arangio-Ruiz, Vincenzo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., 1, p. 91-94).

⁵¹) C. VENTURINI, *Studi sul “crimen repetundarum” nell'età repubblicana*, Milano,

cismo modellato sul pensiero di Arangio-Ruiz era più o meno mediato: Arrigo Diego Manfredini con le sue ricerche d'esordio in tema di *iniuria* a Ferrara⁵² (sede nella quale Luigi Amirante – formatosi con Arangio-Ruiz e soprattutto con il primo allievo di questi, Mario Lauria⁵³ – aveva senz'altro lasciato un segno, forse anche più che una figura a suo modo tormentata e tragica come quella di Carlo Gioffredi⁵⁴); e poi a Bologna Renzo Lambertini, con il suo libro in tema di *plagium*⁵⁵, scritto nel solco dell'ultimo magistero di Giuseppe Ignazio Luzzatto⁵⁶. Infine, a Bari, alcuni fra gli studiosi formatisi alla scuola di altri allievi di Mario Lauria, negli anni del suo fecondissimo magistero napoletano: contributi – quelli baresi – di qualità talvolta diseguale, ma in ogni caso primi traguardi di un percorso di studio destinato a produrre alcuni frutti anche sul medio e lungo periodo, e in cui sarebbe poi emerso anche un primo germe di attenzione alla dimensione storiografica intorno al diritto criminale romano⁵⁷.

Questo soltanto per ricordare alcuni nomi della generazione formatasi negli anni '60 e nei primi '70. Una generazione che vide, nel diritto criminale

1979; L. FASCIONE, *Crimen e quaestio ambitus nell'età repubblicana. Contributo allo studio del diritto criminale repubblicano*, Milano, 1985.

⁵²) A.D. MANFREDINI, *Contributi allo studio dell'iniuria*, Milano, 1977; ID., *La diffamazione verbale in diritto romano, 1. Età repubblicana*, Milano, 1979.

⁵³) Su Lauria vd. almeno M. BRETONE, *La perla nella conchiglia*, in *Quaderni di Storia*, 38, 1993, p. 117 ss., e ora in *Diritto romano e coscienza moderna*, Madrid, 2011, p. 121 ss., il più intimistico contributo di A. GUARINO, *Lauria: vicende di un'amicizia*, in *Trucioli di bottega. Dodici acervoli*, Napoli, 2005, p. 280 ss., e F. AMARELLI, s.v. *Lauria, Mario*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., 1, p. 1155 ss.

⁵⁴) Su Luigi Amirante e il suo insegnamento ferrarese spunti soprattutto in A. GUARINO, in *'Pensare con la propria testa'. Ricordo di Luigi Amirante [= Opuscula, 4]*, Napoli, 1996, p. 7 ss. Su Carlo Gioffredi (1920-1994), peraltro autore del volume, a suo modo ambizioso (almeno nel titolo), *I principi del diritto penale romano*, Torino, 1970, vd. invece il breve ricordo di A.D. MANFREDINI, in *AUFE*, n.s. 9, 1995, p. III ss.

⁵⁵) R. LAMBERTINI, *Plagium*, Milano, 1980.

⁵⁶) Questo studioso, morto neppure settantenne nel 1978, e pur formatosi con Silvio Perozzi e poi con Giuseppe Brini, si può a buon diritto ricondurre nel novero degli allievi 'putativi' di Arangio-Ruiz. Sul punto vd. anche A. PARMA, s.v. *Luzzatto, Giuseppe Ignazio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., 2, p. 1218 s.

⁵⁷) Vd., per esempio, il libro a firma di L. FANIZZA, *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli, 1982. Di taglio storiografico, invece, T. MASIELLO, *Mommsen e il diritto penale romano*, Bari, 1995 (ma sul tema delle ricerche mommseniane in tema di diritto penale romano, vd. ora soprattutto C. MASI DORIA, *Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Appunti per una rilettura del "Römisches Strafrecht"*, in *Theodor Mommsen und die Bedeutung des römischen Rechts [cur. I. FARGNOLI, S. REBENICH]*, Berlin, 2013, p. 93 ss.).

romano, una nuova temperie di studi. Una temperie nella quale si sarebbe poi peraltro felicemente inserito Bernardo Santalucia, che nella materia criminalistica ha eccelso, dominando il panorama degli studi⁵⁸, e finendo così per costituire un punto di riferimento per le generazioni – anche di poco – successive (e qui il numero di studiosi e di opere da ricordare, e dei felici traguardi da essi raggiunti, si fa senz'altro più ampio).

Gnoli fu partecipe fin dagli esordi di questa temperie e anzi ne fu, per certi versi, un precursore: felice nella scelta dei temi d'indagine e dei metodi, e a suo modo pronto alla ricerca di un approccio alla romanistica da porre su basi nuove. Un approccio sul quale avrebbe d'altro canto esercitato un peso, oltre che lo studio della repressione criminale, anche la nascente stagione di studi intorno ai giuristi romani, promossa soprattutto da Franco Casavola e Mario Bretone in Italia, Franz Wieacker e Wolfgang Kunkel, poi Detlef Liebs, in Germania oltre che, con risultati senz'altro meno affidabili, ma destinati almeno nell'immediato a maggiore rilevanza, da Richard Bauman sulla scena anglosassone.

Gnoli precursore consapevole, dunque: non è pertanto un caso che fra le sue prime esperienze di recensore si segnalino quelle delle opere di esordio di studiosi di poco più giovani, dedicate a questo filone di studi; e proprio a margine di una di queste, svolgendo una riflessione di portata più ampia, con riguardo alle sorti della 'scienza' del diritto criminale romano Gnoli annotava: «Si tratta di un settore di studio un tempo trascurato, ma che lascia tuttora spazio a lavori di prima sistemazione» e che interessano anche «le opere di singoli giuristi come i 'generi letterari' nel diritto penale romano»⁵⁹.

La consapevolezza dello studioso ormai maturo, prima d'ogni altra cosa: e in essa, limpidamente tralucete, il profilo del fine didatta, pronto all'esercizio del proprio magistero in un tempo ormai non troppo in là da venire.

⁵⁸) Come suggerisce già soltanto una rapida scorsa di B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, o anche dei numerosi scritti raccolti in *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, e in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2010.

⁵⁹) Così F. GNOLI, nella recensione (peraltro giustamente molto cauta) a L. FANIZZA, *Giuristi crimini leggi*, cit., apparsa in *Iura*, 33, 1982, p. 201 ss., ora in *Scritti scelti*, cit., p. 275 ss.